



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 87 DEL 13-08-2021

Oggetto: Costa solar Italy 006 srl - Istanza di VIA e PAUR per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di picco di 7,98 MWp da installare a terra su strutture ad inseguimento mono assiale in territorio di Francavilla Fontana (BR).

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con nota, in atti al prot. n. 14557 del 09/06/2020, la società Costa Solar Italy 006 SRL (Angelo Focchetti n. 29 Roma costasolaritaly06@legalmail.it) ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, a questa Provincia, istanza di VIA relativa al *progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di picco di 7,98 MWp da installare a terra su strutture ad inseguimento mono assiale in territorio di Francavilla Fontana (BR)*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 17351 del 02/07/2020 dava avvio al procedimento di VIA e indicava la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- questo Servizio, con nota prot. n. 28572 del 26/10/2020, nell'ambito della Conferenza di Servizi asincrona, assegnava il termine del 20/11/2020 agli Enti interessati per esprimere il proprio parere definitivo;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i pareri degli Enti interessati di seguito sommariamente riportati:
 - o **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 28060 del 08/07/2021 e nota prot. n. 62327 del 12/11/2020 esprime **parere non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
 - o **Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia** – con nota prot. n. 7169 del 20/07/2020 rilascia il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto in parola;
 - o **Servizio Energia della Regione Puglia** – con nota prot. n. 5867 del 14/08/2020 avanza richiesta di documentazione integrativa;
 - o **Comando Militare Esercito Puglia** – con nota prot. n. 15964 del 20/10/2020 rilascia parere favorevole;
 - o **Aeronautica Militare** – con nota prot. n. 40118 del 02/11/2020 esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010;
 - o **Servizio Riqualficazione Urbana della Regione Puglia** – con nota prot. n. 10403 del 04/11/2020 rappresenta che non rileva profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici;
 - o **Comune di Francavilla Fontana** – con nota prot. n. 43772 del 20/11/2020 rappresenta che l'intervento risulta essere in contrasto con le previsioni urbanistiche generali;
 - o **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – con nota prot. n. 8618 del 19/11/2020, *valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce si ritiene di esprimere parere negativo per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi*;
- con nota prot. n. 32101 del 25/11/2020 questo Servizio a seguito del pronunciamento del Tar di Lecce in relazione alla competenza per l'espletamento del procedimento di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D:Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, comunicava alla società proponente le modalità con le quali presentare la documentazione integrativa al fine dell'eventuale conversione/integrazione del procedimento di VIA in procedimento di PAUR;

- il proponente, con nota in atti al prot. n. 32597 del 30/11/2020, trasmetteva la documentazione richiesta e dichiarava che il procedimento di VIA si intende svolto nell'ambito del Procedimento Unico Autorizzativo Regionale ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006;
- con nota prot. n. 32832 del 02/12/2020, questo Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Struttura Tecnica della Regione Puglia - nota prot. n. 18168 del 30/12/2020;
 - o Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 24825 del 31/12/2020;
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 73 del 05/01/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 35808 del 29/12/2020;
 - o Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. . 17924 del 03/12/2020;
 - o Marina Militare – nota prot. n. 35033 del 09/12/2020;
 - o ARPA Dap Brindisi – nota prot. n. 87223 del 15/12/2020;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 9127 del 18/12/2020 e nota prot. n. 1664 del 19/02/2021;
 - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 47680 del 21/12/2020;
 - o Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 69588 del 22/12/2020;
 - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia – nota prot. n. 12625 del 29/12/2020;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 103 del 07/01/2021;
 - o Comando Militare Esercito “Puglia” – nota prot. n. 15964 del 20/10/2020;
 - o Sezione Urbanistica della Regione Puglia - nota prot. n. 10403 del 04/11/2020;
 - o Ministero dello sviluppo Economico – Divisione III – nota prot. n. 17914 del 04/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
 - o Acquedotto Pugliese – nota prot. n. 8086 del 08/02/2021;
 - o RFI – nota prot. n. 732 del 12/02/2021;
 - o Agenzia del Demanio – nota in atti al prot. n. 5381 del 16/02/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 189 del 01/03/2021.
- con nota prot. n. 7442 del 04/03/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 12273 del 15/04/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati; come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il*

proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;

3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*

- *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
- *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*

4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*

- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 14987 del 06/05/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che ha rappresentato le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 7622 del 08/03/2021;
 - Comando della Marina Militare- nota prot. n. 8083 del 09/03/2021;
 - Consorzio Speciale della Bonifica di Arneo – nota in atti al prot. n. 3504 del 11/03/2021;
 - Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni – nota in atti al prot. n. 3504 del 11/03/2021 e nota in atti al prot. n. 19366 del 10/06/2021;
 - Esercito Italiano – nota prot. n. 3922 del 17/03/2021;
 - ENAC – nota prot. n. 32609 del 23/03/2021;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 3005 del 06/04/2021 e nota prot. n. 5271 del 10/06/2021;
 - ARPA – nota prot. n. 23351 del 07/04/2021 e nota prot. n. 42233 del 09/06/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 5320 del 07/04/2021 e nota prot. n. 8974 del 09/06/2021;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 963 del 09/04/2021;
 - Regione Servizio Energia – nota prot. n. 3609 del 12/04/2021 e nota prot. n. 6279 del 10/06/2021;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 trasmessa con nota in atti al prot. n. 16105 del 14/05/2021;
 - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 9868 del 27/05/2021;
 - SNAM – nota prot. n. 254 del 03/06/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 29929 del 04/06/2021;
 - Comune di Francavilla Fontana – nota prot. n. 15296 del 15/04/2021 e nota prot. n. 23314 del 11/06/2021.
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20842 del 22/06/2021 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;

- ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - Ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - Ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 22526 del 06/07/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnava il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, alla quale il proponente non ha dato alcun riscontro.
- Dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - il progetto riguarda la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di potenza nominale e potenza di picco pari a 7.983,36 kW da realizzarsi nel Comune di Francavilla Fontana (BR);
 - l'area identificata per la realizzazione dell'impianto è situata a Nord del Comune e si trova a distanza di circa 4,72 km dal Centro Abitato;
 - l'impianto sarà disposto a terra su una superficie complessiva di 10,47 ha di terreno agricolo. L'area di intervento ricade, nel foglio 31 con le particelle 31, 89 e 90 in zona “E2 RURALE” ai sensi del PUG di Francavilla Fontana;
 - considerando un'area di circonferenza pari a 5 km nei dintorni dell'Impianto oggetto dell'Intervento, la superficie occupata da altri impianti fotovoltaici rappresenta lo 0,16% della superficie totale; la costruzione dell'impianto Francavilla Fontana comporterà l'occupazione di una porzione corrispondente allo 0,14% della superficie complessiva considerata; l'indice di Pressione Cumulativa di cui alla DD 162/2014 calcolato dal proponente è pari a 1,05.
- **Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:
 - il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data **dal 2019 da oltre n. 95 istanze** volte alla realizzazione ed esercizio di **impianti** di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **su suolo agricolo**;
 - la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è di oltre **1800 MW** per un'estensione areale complessiva superiore a **2700 ha**;
 - allo **stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo** del territorio della Provincia di Brindisi risultano **già interessati** dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** – nota prot. n. 963 del 09/04/2021 esprime valutazione **non favorevole** per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - i dati attualmente disponibili per il comprensorio territoriale di riferimento, caratterizzato da una intensa frequentazione in diverse epoche storiche, nonché in età pre-protostorica grazie alle risorse naturali del vallone Bax, costituiscono con buona probabilità solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali ancora conservate nel sottosuolo; in ogni caso, ponendo l'attenzione solo sulle evidenze archeologiche note, si evidenzia la prossimità dell'impianto all'area di frammenti fittili documentata presso masseria Tredicina, nonché la discreta quantità di siti concentrati presso il tratto più meridionale del cavidotto (cfr. par.1.a.);
 - considerato che sono previsti scavi e movimento di terreno (a partire dallo scotico superficiale) sia per l'installazione dei moduli fotovoltaici, sia per le opere connesse, in particolare il cavidotto, ma anche per la realizzazione della viabilità di accesso, si ritiene che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse determini potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie e /o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo;
 - in ragione del contesto paesaggistico, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già alterato in parte dalla presenza di altri impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. "2.6-VIA – Relazione sugli Impatti cumulativi") e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo;
 - le Linee Guida, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 N.T.A. PPTR, "*sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme*".
- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 29929 del 04/06/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
- **Comune di Francavilla Fontana** – con nota prot. n. 23314 del 11/06/2021 fa presente, tra l'altro, che l'intervento risulta in contrasto con le previsioni urbanistiche generali;
- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – con nota prot. n. 5271 del 10/06/2021 esprimere **parere negativo per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR** in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - l'impianto presenta forti criticità, derivate non solo dalle interferenze rilevate nel paragrafo "Tutele definite dal piano paesaggistico territoriale –PPTR", ma soprattutto dall'errata scelta localizzativa, per i motivi in seguito specificati;
 - In riferimento alle Componenti idrogeomorfologiche si rileva la vicinanza del campo fotovoltaico all'UCP "Reticolo idrografico di connessione della RER"; il campo potrebbe incidere sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale e rappresentarne, dunque,

un'ulteriore frammentazione per la stretta vicinanza con le aree ad elevata naturalità, all'interno delle quali sono presenti habitat e specie di interesse conservazionistico. Il campo, dunque, si configurerebbe come un ulteriore elemento di pressione antropica sul sistema fluviale e di destrutturazione dello stesso e della matrice agricola;

- con riferimento alle Componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell'area di intervento, mediante l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- l'impianto fotovoltaico è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale (nell'elaborato “Piano di dismissione e ripristino” si dichiara che l'impianto ha una Vita Utile stimata almeno di trenta anni, ma con possibilità di arrivare fino a 40 anni);
- con riferimento alle componenti visivo percettive si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto limitrofo alla SP27 e a poca distanza dalla SP28 a ovest, nonché nelle vicinanze della Masseria “Pane e Passole”, Masseria “Palmo” e Masseria “Tredicina” (individuate come UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa”);
- il parco fotovoltaico interessa un territorio all'interno del quale sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'intero ambito della Campagna Brindisina ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della Regione Puglia. Gli elementi in progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive.
- questa Sezione ritiene che le precisazioni del proponente non consentono di superare le criticità riscontrate e che, pertanto, non sia possibile procedere a una diversa valutazione dell'intervento. Infatti, le misure compensative e mitigative, seppur meritevoli di apprezzamento, non comportano il raggiungimento della compatibilità dell'intervento con gli Obiettivi di Qualità della Campagna Brindisina, ribadendo che solo in seguito alla corretta scelta localizzativa si potranno prevedere opere mitigative per un corretto inserimento del progetto nel paesaggio circostante;
- è necessario dimostrare la compatibilità dell'intervento con la relativa Scheda D'Ambito del PPTR. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e l'intervento proposto costituisce una trasformazione profonda con strutture, recinzioni, cabine, pali che snaturano l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati e contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il regolamento 24/2010 nell'allegato 3 cita che per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione

- gli impatti relativi al cavidotto di connessione sono da considerarsi insussistenti per via della natura interrata su viabilità pubblica del cavidotto stesso
- vengono proposte le modifiche di seguito riportate:
 - ricostruzione o restauro del paesaggio originario, tipico del paesaggio culturale brindisino, attraverso una operazione di TRAPIANTO delle specie direttamente interessate dall'area di impianto, secondo una sostituzione a ricostituzione, del manto vegetale caratteristico della macchia mediterranea alta tipica brindisina, attraverso lo spostamento dei pochi elementi residuali superstiti verso una zona omogenea a boschetto nell'area centro-sud del territorio interessato dall'impianto, caratterizzato principalmente da olivi superstiti e un rimpolpamento a nord in corrispondenza con le superstiti zone semi naturali, unitamente ad un generoso inserimento delle stesse soverchie arboree caratteristiche a schermatura lungo i limiti periferici della tessitura del campo fotovoltaico
 - il proponente ritiene che l'operazione contemplata, permette di ricreare proprio una continuità con la memoria storica del paesaggio identitario reale di tale zona, ovvero la macchia mediterranea alta tipica brindisina, andando a restaurare la struttura vegetale, nonché le quinte sceniche paesaggistiche, ricostruendo parte del manto vegetale degradato, ricreando una vera e propria oasi a protezione dei suoli fortemente antropizzati e compromessi e delle culture ad alta produttività intorno, fungendo da safe zone, andando a interrompere quella stessa continuità che potrebbe essere portatrice di malattie tipiche delle aree intorno (ci riferiamo qui alla tristemente nota Xilella), divenendo corsia preferenziale e vettore di diffusione;
 - il progetto non va a modificare nella sostanza l'assetto estetico del territorio in cui si collocano gli interventi di mitigazione visiva proposti, che nascondono completamente i moduli e le opere fuori terra previste; con le migliorie progettuali introdotte con la presente memoria si prevede ora una schermatura che presenta caratteri che meglio si inseriscono nel contesto della campagna brindisina;
 - in riferimento alle Componenti idrogeomorfologiche il proponente ritiene che attualmente il corso d'acqua ha perso le proprie caratteristiche idrauliche e che il terreno ad esso circostante è completamente coltivato, perdendo quindi la propria valenza ambientale e di corridoio ecologico;
 - l'inserimento paesaggistico dell'impianto fotovoltaico, tiene conto, delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12/12/2005;
 - l'analisi qualitativa dell'impatto cumulativo visivo ha portato alla formulazione delle seguenti considerazioni:
 - dalle analisi delle quote, il sito di impianto risulta per lo più mediamente e poco visibile;
 - la presenza diffusa di alberature anche non estese e quindi non segnalate nella cartografia, oltre a quella persistente dei segni della antropizzazione dell'area (in particolare recinzioni e siepi perimetrali lungo le strade, edifici medio-piccoli anche in zone rurali, sostegni di linee elettriche e telefoniche aeree) costituiscono una costante nelle riprese fotografiche, per le quali spesso è stato difficoltoso individuare una posizione con orizzonte sufficientemente libero
 - il proponente, quindi, ritiene che l'impatto visivo sia fortemente contenuto da queste caratteristiche del territorio e che pertanto l'intervento proposto sia compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio;
 - l'areale arbustivo ricreato attraverso incremento della risorsa arborea a minimizzazioni e compensazioni dell'inserimento dell'impianto proposto, va proprio a sopperire la richiesta di compensazione secondo quanto prescritto in termini di misure di mitigazione e compensazione degli impatti previsti, come da allegato 1) della delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 15.10.2019, ove alla lettera k) si prescrive, quale misura per compensare gli impatti negativi relativi agli aspetti paesaggistici e visivi, che il progetto

debba prevedere la realizzazione di un intervento di rimboschimento, su terreni nella disponibilità del proponente, da realizzare con biotipo “bosco mediterraneo” per una estensione non inferiore al 25% della superficie totale del lotto d'intervento, definito compiutamente mediante specifica progettazione e descrizione delle operazioni colturali da assicurare per il periodo almeno pari a quello di vita dell'impianto, così come già fatto attraverso il progetto di restauro paesaggistico ai fini dell' inserimento dell'impianto proposto;

- il fatto che un impianto fotovoltaico possa modificare parzialmente ma solo temporaneamente il terreno agricolo, tuttavia, si ritiene utile precisare che, in base a quanto scritto da SNPS (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), di cui ISPRA fa parte, nel suo Report di Sistema n. 08/2019 “Consumo di suolo, Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici – Edizione 2019” (Allegato 3), il consumo di suolo prodotto dagli impianti fotovoltaici a terra è classificato come REVERSIBILE;
- in merito alla valutazione sugli aspetti archeologici si chiede di riconsiderarla tenendo conto che, sulla base della circolare Mibact 01/2016 e della normativa in materia di archeologia preventiva, in caso di esito positivo della valutazione preventiva (come emerso dalla relazione archeologica trasmessa) possano essere eseguite ulteriori indagini geofisiche, preventive a carotaggi e saggi per valutare ulteriormente le potenzialità dei siti, indagini che l'impresa richiedente si impegna ad eseguire su vostra indicazione;
- il progetto non va a modificare nella sostanza l'assetto estetico del territorio anzi, con le migliorie progettuali introdotte si vanno a migliorare i caratteri tipici della campagna brindisina (per la quale vale tutto quanto significato alla precedente pag. 17 in punto di inammissibilità di “vincoli eccessivamente rigidi, che ... limitino la naturale vocazione produttiva” del suolo).

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;

- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- nel corso del procedimento è intervenuto il DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR e relative anche agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi è stato stabilito che potevano trovare applicazione i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- comunque, al fine di evitare l'adozione di provvedimenti che potrebbero essere dichiarati illegittimi per carenza di competenza, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, è stato presentato un interpellato urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di acquisire chiarimenti su alcuni aspetti dei procedimenti in corso in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpellato, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguire con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”*.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, *“Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”*, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle

Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20842 del 22/06/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. prot. n. con nota prot. n. 22526 del 06/07/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla COSTA SOLAR SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/06/2021, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 20842 del 22/06/2021, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di picco di 7,98 MWp da installare a terra su strutture ad inseguimento mono assiale in territorio di Francavilla Fontana (BR) presentato da Costa Solar Italy 006 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio del progetto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 13/08/2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 13/08/2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993